



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO V GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

030972

Protocollo n. _____

13 LUG 2017

Palermo, _____

Risposta a _____

del _____

CIRCOLARE N. 2 del 13 LUG 2017A tutti i Comuni della Regione Siciliana
A tutte le S.R.R.
A tutti i Commissari Straordinari presso le S.R.R.e, p.c. All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità

All'ANCI-Sicilia

Loro sedi**Oggetto: Decreto Legislativo n. 175 del 18 agosto 2016 - art. 14, comma 6.**

Con la presente circolare vengono esplicitati gli adempimenti cui sono tenuti i Comuni costituitisi in ARO, al ricorrere delle condizioni di seguito descritte, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) che interviene sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche con l'obiettivo dichiarato di garantire la semplificazione normativa, nonché la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

In primo luogo, deve affermarsi l'applicabilità immediata ed automatica del citato Testo Unico nella Regione Siciliana, atteso che l'art. 23 del medesimo testo normativo espressamente ne prevede l'applicabilità anche nelle Regioni a Statuto speciale, *"compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*.



Né al riguardo - come precisato dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, nella Deliberazione n. 42/2017/PAR del 25 gennaio 2017 - sul punto assume rilevanza la dichiarazione di incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 2016) della legge delega n. 124 del 2015 da cui ha tratto origine il decreto legislativo n. 175 del 2016.

A tale proposito, la Corte costituzionale ha, infatti, affermato che: *“Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative”*. Ha, poi, aggiunto che: *“Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”* (cfr. punto 9 del Considerato in diritto).

Il corollario di questo postulato è che tali decreti restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati (cfr. Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 83 del 2017).

Chiarita la diretta applicabilità del D. Lgs. 175/2016 nelle Regioni ad autonomia differenziata, viene in rilievo, in particolare, l'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale: *“Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico, titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”*.

L'introduzione di tale disposizione normativa ha, a ben vedere, refluenze su taluni Piani di intervento - di cui all'art. 5, comma 2 ter della L.R. n. 9/2010, introdotto dalla L.R. n. 3/2013-approvati da questa Amministrazione.

Invero, tra le possibili modalità di affidamento cui gli enti locali, costituitisi in A.R.O. (Ambiti di Raccolta Ottimale), possono ricorrere vi è quella c.d. *“in house providing”*, intendendosi con tale espressione, come noto, un modello organizzativo, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e poi recepito da quella nazionale, mediante il quale l'amministrazione pubblica, in virtù della particolare relazione con il soggetto affidatario (in genere, ma non necessariamente, una società di capitali), può procedere all'affidamento diretto di appalti o servizi e quindi prescindere dal previo ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

Tale organizzazione presuppone una società costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano essere soci, che



statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia assoggettata a forme di controllo analogo a quello esercitato dagli enti sui loro uffici (Cass., S.U., 25 novembre 2013, n. 26283); cioè le società per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016.

Alcuni Piani di Intervento già approvati da questa Amministrazione – che prevedono, come modalità di gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, l'*in house providing* - riguardano A.R.O. comprendenti Comuni che sono al contempo soci di Società d'Ambito (a capitale interamente pubblico) - che gestivano il medesimo servizio - dichiarate fallite.

Pertanto, tali enti locali dovranno attivare le procedure di adeguamento dei rispettivi Piani di Intervento alle sopravvenute disposizioni normative sostituendo la modalità di affidamento dell'*in house providing* con quella della esternalizzazione a terzi, mediante espletamento di procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi con l'onere di farne comunicazione a questa Amministrazione, chiamata a valutare, ed eventualmente a ratificare, la modifica del Piano di Intervento già approvato.

Tale soluzione garantirà una celerità dell'intero procedimento amministrativo di adeguamento al mutato quadro normativo di riferimento. Circostanza quest'ultima non di poco conto sol se si consideri l'imminente scadenza - prevista per il mese di agosto del corrente anno - della possibilità di ricorrere a speciali forme di gestione dei rifiuti (resi necessarie proprio per evitare l'insorgere di vere e proprie emergenze ambientali), con conseguente necessità che, entro tale termine, nella gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti si dia piena attuazione alla L.R. 08/04/2010 n. 9.

La presente circolare sarà pubblicata per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il Dirigente del Servizio
(arch. Maria Santa Grunta)

Il Funzionario Direttivo
(avv. Roberta D'Ippolito)



Il Dirigente Generale
(dot. Maurizio Pirillo)